



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0457/2013

10.12.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Hans-Peter Martin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PROCEDURA.....	17

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0578),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0242/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0457/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È particolarmente importante che la

Emendamento

(6) È particolarmente importante che la

Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche a livello di esperti, durante i lavori preparatori. Nella fase di elaborazione e stesura degli atti delegati la Commissione è tenuta a garantire la contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche a livello *più efficiente* di esperti, durante i lavori preparatori *e dopo aver informato gli Stati membri circa i soggetti da consultare e su quale base occorre garantire il rispetto del principio di imparzialità ed evitare eventuali conflitti di interesse*. Nella fase di elaborazione e stesura degli atti delegati la Commissione è tenuta a garantire la contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno che la Commissione garantisca che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore onere amministrativo per gli Stati membri e le unità interessate.

Emendamento

(7) È opportuno che la Commissione garantisca che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore *costo od* onere amministrativo per gli Stati membri e le unità interessate *e che continuino a essere quanto più possibile vantaggiosi sotto il profilo dei costi*.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 vanno conferite alla Commissione le competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, le disposizioni tecniche per la

Emendamento

(8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 vanno conferite alla Commissione le competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, le disposizioni tecniche per la

compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la qualità delle statistiche trasmesse in ottemperanza ai criteri di qualità. Tali competenze vanno esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la qualità delle statistiche trasmesse **a titolo gratuito** in ottemperanza ai criteri di qualità. Tali competenze vanno esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (nel seguito denominato "SSE"), volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione in una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (nel seguito denominato "comitato SSE"), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁹, un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.

⁹ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

Emendamento

(10) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (nel seguito denominato "SSE"), volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione in una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (nel seguito denominato "comitato SSE"), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁹, un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. ***È fondamentale rafforzare il coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) al fine di produrre statistiche di maggiore qualità in seno all'Unione.***

⁹ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) A tal fine è necessario modificare il regolamento (CE) n. 638/2004 procedendo a sostituire il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE.

Emendamento

(11) A tal fine è necessario modificare il regolamento (CE) n. 638/2004 procedendo a sostituire il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE. ***L'SSE dovrebbe avere la stessa struttura associativa del comitato Intrastat, ovvero un membro proveniente da ogni Stato membro.***

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci sottoposte a controllo doganale. Per garantire la copertura dei dati i movimenti di dette merci dovrebbero essere inseriti nel sistema Intrastat.

Emendamento

(12) La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci sottoposte a controllo doganale. Per garantire la copertura dei dati i movimenti di dette merci dovrebbero essere inseriti nel sistema Intrastat, ***limitando nel contempo, per quanto possibile, eventuali costi aggiuntivi. Le informazioni dovrebbero seguire il principio di "trasmissione di dati a flusso unico", in virtù del quale i dati dovrebbero essere unicamente raccolti dalle società esportatrici purché si possa garantirne la qualità.***

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Andrebbe inoltre consentito lo scambio tra Stati membri di dati riservati riguardanti le statistiche commerciali intra-UE **al fine di** potenziare l'efficacia dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tali statistiche o **di** migliorarne la qualità.

Emendamento

(13) Andrebbe inoltre consentito lo scambio tra Stati membri di dati riservati riguardanti le statistiche commerciali intra-UE, **il quale dovrebbe essere gratuito qualora risulti necessario per** potenziare l'efficacia dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tali statistiche o migliorarne la qualità. **Tale scambio dovrebbe essere volontario e possibile per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Lo scambio di dati riservati dovrebbe tuttavia essere operato con cautela e non dovrebbe comportare di per sé maggiori oneri amministrativi a carico delle imprese.**

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) La definizione di valore statistico andrebbe chiarita e allineata alla definizione di questo elemento del dato nell'ambito delle statistiche commerciali extra-UE.

Emendamento

(14) La definizione di valore statistico andrebbe chiarita e allineata alla definizione di questo elemento del dato nell'ambito delle statistiche commerciali extra-UE, **nell'ottica di garantire una migliore comparabilità tra le statistiche commerciali intra-UE e quelle extra-UE. Definizioni uniformi sono fondamentali per un corretto e agevole funzionamento del commercio transfrontaliero, oltre ad essere un prerequisito particolarmente importante per le diverse autorità nazionali al fine di poter formulare interpretazioni concordanti delle norme che influenzano le attività transfrontaliere delle imprese.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire norme relative alla comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, allo scambio di dati riservati tra Stati membri e alla definizione di valore statistico nel settore delle statistiche sugli scambi intra-UE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento

(15) Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire norme **armonizzate** relative alla comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, allo scambio di dati riservati tra Stati membri e alla definizione di valore statistico nel settore delle statistiche sugli scambi intra-UE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) La trasmissione di dati da parte delle autorità nazionali dovrebbe essere gratuita per gli Stati membri, le istituzioni o le agenzie dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Alla luce della situazione economica in cui versano gli Stati membri e del potenziamento delle misure di coordinamento a livello di Unione, è

necessario elaborare un approccio integrato e indicatori statistici sempre più affidabili ai fini di un'attuazione più efficace delle politiche.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) A seguito della recente scoperta di episodi di mancato rispetto della protezione dei dati dei cittadini europei e degli Stati membri, è necessario rafforzare la sicurezza delle modalità di trasmissione delle informazioni statistiche sensibili, ivi compresi i dati economici.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 638/2004 Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***Almeno una volta al mese*** le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

2. Le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite ***una volta al mese*** direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 9 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Lo scambio di dati riservati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*), è consentito, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, laddove detto scambio *favorisca* l'efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora la qualità.

Emendamento

Lo scambio *a titolo gratuito* di dati riservati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*), è consentito, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, laddove *si dimostri che* detto scambio *favorisce* l'efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora *sensibilmente* la qualità.
Eventuali oneri e costi amministrativi aggiuntivi a carico degli Stati membri sono ridotti al minimo. Tale scambio di informazioni riservate è facoltativo fino a ... [GU inserire data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattarli con il dovuto riserbo e ad utilizzarli esclusivamente a fini statistici.

Emendamento

Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattarli con il dovuto riserbo e ad utilizzarli esclusivamente a fini statistici. *Le autorità nazionali non trasmettono tali dati ad alcuna organizzazione internazionale diversa da quelle previste dal presente*

regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera c

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 13 bis, atti delegati per definire dette condizioni."

Emendamento

5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori, **a condizione che detta semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche**. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 13 bis, atti delegati per definire dette condizioni."

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore

Articolo 11

Riservatezza statistica

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto

Emendamento

(6 bis) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Riservatezza statistica

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto

statistico.

statistico. *Le autorità nazionali garantiscono che i benefici statistici superino nettamente gli eventuali effetti negativi sul soggetto o sui soggetti che hanno fornito le informazioni."*

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche.

I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche *nel modo più economico possibile*.

I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

(4) La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità.

Emendamento

(4) La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità, *evitando costi eccessivi per le autorità nazionali*.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Nell'esercizio del potere delegato sancito dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportano ulteriori **significativi** oneri amministrativi per gli Stati membri e i soggetti interpellati.

Emendamento

(2) Nell'esercizio del potere delegato sancito dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportano ulteriori **costi od** oneri amministrativi **significativi** per gli Stati membri e i soggetti interpellati. **La Commissione persegue, ove possibile, una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi. Inoltre, la Commissione giustifica debitamente le azioni negli atti delegati che prevede e, con il contributo degli Stati membri, fornisce informazioni su eventuali oneri e costi di produzione associati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere dal **[(Publication office: please insert the exact**

Emendamento

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere dal **[Publication office: please insert the exact date of the entry into**

date of the entry into force of the amending *Regulation*)]].

force of the amending *Regulation*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Alla Commissione non andrebbe conferito il potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato *a norma* dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di *due* mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di *due* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato *ai sensi* dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di *tre* mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di *tre* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

PROCEDURA

Titolo	Statistiche degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico		
Riferimenti	COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)		
Presentazione della proposta al PE	8.8.2013		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 10.9.2013		
Relatore(i) Nomina	Hans-Peter Martin 10.9.2013		
Esame in commissione	5.11.2013	2.12.2013	9.12.2013
Approvazione	2.12.2013		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	26 0 11	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Basset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sophie Auconie, Fabrizio Bertot, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds, Oleg Valjalo		
Deposito	10.12.2013		